

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2020

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. 2° Sentenza ex art. 260 TFUE 12/03/2020 C-576/18 Sanzioni pecuniarie
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	1° Sentenza 21/01/2018 C-433/15

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell’avvenuto recupero di quasi tutti i finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverrà all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Essendo notevolmente avanzata l’attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:
 - in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell’importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell’attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell’01/04/2004;
 - in una somma forfettaria dell’importo di 30 milioni di Euro;

- relativamente al caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, in data 12/03/2020 la Corte UE ha condannato l’Italia, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare la somma forfettaria di € 7.500.000,00, nonchè € 80.000,00 per ogni giorno di ritardo - a decorrere dalla sentenza del 12/03/2020 - nella completa esecuzione della precedente sentenza 29/03/2012 (cioè nel recupero di tutti gli aiuti illegittimamente erogati);

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- il caso SA 33726 risulta approdato, alla fine del II semestre, ad una sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale si è limitata a dichiarare l'esistenza dell'obbligo, da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.



PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0205	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	SC (122/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2020/0205** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 10 marzo 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno.

Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2019/2042** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia completamente recepito la Direttiva (UE) 2015/849, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’Italia ha provveduto all’attuazione di detta Direttiva con i D.Lgs.vi n. 90/2017 e 92/2017, quindi con il Decreto Legislativo n. 125/2019, il quale rimanda ad altri atti interni come le Disposizioni per il contrasto al riciclaggio emesse dalla Banca d’Italia il 30/07/2019 e il 26/03/2019 e il Reg.to n. 44/2019 emesso dall’IVASS. La Commissione UE, tuttavia, ritiene non ancora recepite le seguenti norme della Dir. (UE) 2015/849: 1) l’art. 3, par. 12, sulla definizione di “alto dirigente”, che le succitate norme della Banca d’Italia (30/07/2019) non riferiscono all’ambito di “tutti” i soggetti “obbligati” ai sensi della Dir. (UE) 2015/849, ma solo di quelli, tra i predetti, costituiti dagli enti “finanziari” o “creditizi”; 2) l’art. 8, par. 5, per il quale le politiche, controlli e procedure di “tutti” i “soggetti obbligati” – e non solo degli enti “finanziari” o “creditizi”, come dalla normativa della Banca d’Italia (26/03/2019) e dal succitato Regolamento IVASS – devono essere autorizzati dall’“alta dirigenza”; 3) l’art. 41, par. 3, il quale impone, ai soggetti “obbligati”, di fornire ai “nuovi” clienti determinate informazioni sulla protezione dei loro dati e, più in generale, di metterli al corrente di tutti i doveri che incombono ai primi rispetto a tali dati: al riguardo, la previsione generale circa la protezione dei dati, di cui alla normativa italiana del “RGPD”, non darebbe adeguata attuazione a tale specifica disposizione UE; 4) l’art. 45, par.1, che impone a “tutti” i soggetti “obbligati” appartenenti ad un gruppo – e non solo agli enti finanziari o creditizi inclusi in un gruppo, come, riduttivamente, dalla normativa succitata della Banca d’Italia (26/03/2019) e del Regolamento IVASS – di attuare politiche e procedure “a livello” del gruppo di appartenenza; 5) l’art. 45, par. 3, il quale impone a “tutti” i soggetti “obbligati” - controllanti a maggioranza succursali o filiali poste in Stati terzi, i quali applichino alle medesime obbligazioni minimi AML/CFT meno rigorosi di quelli imposti dallo Stato UE cui appartiene l’“obbligato” - di adoperarsi per imporre, a tali controllate, gli obblighi minimi AML/CFT vigenti nel già citato Stato UE: al riguardo, la normativa della Banca d’Italia (26/03/2019) e il Reg. 44/2019 IVASS riferiscono tale prescrizione non a “tutti” i soggetti “obbligati”, ma solo agli enti finanziari e creditizi che versino nelle condizioni di cui sopra; 6) l’art. 45, par. 5, che impone a tutti i soggetti “obbligati”, controllanti a maggioranza succursali o filiali poste in Stati terzi che non consentano a queste ultime politiche e procedure “a livello di gruppo”, di imporre alle predette “misure supplementari”: al riguardo, la normativa della Banca d’Italia (26/03/2019) e il Regolamento IVASS impongono l’obbligo suddetto non a tutti gli “obbligati”, ma solo agli enti finanziari e creditizi; 7) l’art. 47, par. 2, per il quale le competenti autorità di ogni Stato UE debbono accertare la professionalità e l’onorabilità sia dei quadri “dirigenziali”, sia dei “titolari effettivi” dei soggetti citati al par. 1 di esso articolo: al riguardo, la normativa italiana imporrebbe i requisiti predetti solo ai “dirigenti” dei prestatori dei servizi di gioco d’azzardo; 8) l’art. 47, par. 3, per il quale ogni Stato UE deve imporre, ai soggetti ex par. 1 dell’art. 47, l’adozione di misure che impediscano ai “criminali” (nel senso di cui alla Direttiva in oggetto) di assumere ruoli “dirigenziali” all’interno degli stessi soggetti o di divenirne “titolari effettivi”: al riguardo, la normativa italiana non imporrebbe a nessuno, degli enti ex par. 1 dell’art. 47, misure idonee ad evitare di passare nella titolarità effettiva dei “criminali” di cui sopra; 9) l’art. 48, par. 2, 2° fr., per il quale ogni Stato UE deve esigere determinate competenze e qualità morali dal personale delle autorità competenti per i settori di cui alla Direttiva stessa: al riguardo, la normativa italiana richiederebbe tali requisiti solo al personale della Banca d’Italia e non a quello di altre competenti

autorità; 10) l'art. 48, par. 8, che definisce il margine di discrezionalità concesso ai soggetti "obbligati": sul punto, la normativa italiana riferirebbe tali norme solo agli enti finanziari e creditizi, escludendo tutti gli altri "obbligati"; 11) l'art. 60, par. 5, sulla "responsabilità delle persone giuridiche": al riguardo, la normativa italiana antiriciclaggio non solo escluderebbe, dalla nozione di "persone giuridiche", alcuni soggetti "obbligati" ai sensi della Direttiva, ma escluderebbe anche la responsabilità c.d. "preventiva" di dette persone giuridiche e, infine, limiterebbe la responsabilità di alcuni "obbligati" alla sola ipotesi di mancata segnalazione di operazioni sospette; 12) l'art. 60, par. 6, che prevede – laddove la normativa italiana tacerebbe - la responsabilità delle "persone giuridiche" per mancati vigilanza o controllo; 13) l'art. 61, par. 1, sulle misure atte ad incoraggiare la segnalazione di violazioni: al riguardo, la normativa italiana imporrebbe tali misure solo ai soggetti cui si applica il Testo Unico Bancario (TUB) e non a tutti gli "obbligati" di cui alla Direttiva; 14) l'art. 62, par. 2, il quale obbliga ciascuno Stato UE ad imporre, alle proprie competenti autorità – e non solo a quelle deputate al controllo delle Banche, come vuole la normativa italiana - la verifica circa l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata.

Stato della Procedura

Il 7 luglio 2020 è stato inviato un parere motivato, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la Repubblica italiana - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni ed i servizi acquisiti dalle imprese – abbia violato gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE. L’art. 4, par. 3, di detta Direttiva dispone che un pagamento, ove dovuto da un’Amministrazione ad un’impresa che ha rifornito la prima di beni e/o servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 gg. decorrenti, di regola, da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione, a sua volta sottoposto a termini temporali tassativi). I 30 gg. predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 gg., solo nei casi di cui al par. 4 dello stesso art. 4 – vale a dire per i pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria e risultano debitamente riconosciute a tal fine – e in quelli di cui al par. 6 dello stesso articolo, che fanno riferimento alla natura specifica del singolo negozio in considerazione. Di fronte alla Corte di Giustizia UE, l’Italia ha addotto: 1) che quand’anche fosse provato che le Amministrazioni italiane non osservano i tempi di pagamento di cui alla succitata Dir. 2011/7/UE, di ciò non potrebbe rispondere lo Stato italiano in sede di procedura di infrazione, avendo, il medesimo Stato, già ottemperato alla Dir. 2011/07/UE recependone le disposizioni – segnatamente quelle relative ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A. - nella propria normativa interna; 2) che, in secondo luogo, le statistiche elaborate dalle istituzioni italiane dimostrerebbero come, dal 2015, i tempi impiegati dalle Amministrazioni italiane nell’esecuzione dei pagamenti si sarebbero notevolmente ristretti, per cui l’attuale scarto di tali tempi, rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, sarebbe al momento molto ridotto, nonchè in via di adeguamento alla Direttiva in oggetto. Tuttavia, la Corte UE ha rilevato che: 1) laddove la succitata Dir. 2011/7/UE pone espressamente, a carico degli “Stati membri” della UE, l’obbligo di assicurare che le rispettive Amministrazioni paghino i loro debiti commerciali non oltre i termini fissati dalla stessa Direttiva, essa non si limita a pretendere, dai suddetti Stati, che recepiscano tali termini in disposizioni normative nazionali, ma richiede loro, altresì, che si adoperino affinché i termini in oggetto vengano effettivamente rispettati dalle Amministrazioni medesime; 2) i dati forniti dalle Autorità italiane verrebbero smentiti dagli studi prodotti da associazioni private di categoria, i quali dimostrerebbero come le Amministrazioni italiane continuano, tuttora, ad eseguire i loro pagamenti commerciali ben oltre i termini di cui alla Dir. 2011/7/UE e, in particolare, con una media di 99 gg. per i pagamenti degli artigiani e di alcune PMI (secondo Confartigianato), di 145 gg. per quelli delle imprese di articoli e servizi sanitari (secondo Assobiomedica) e di 156 gg. per quelli delle imprese edili (secondo l’Ance e il “Sole 24 ore”). La Corte ha accolto gli argomenti contro la Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 28/01/2020 la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-122/18, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dalla sua appartenenza alla UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10/3/1969, nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, quello del 2/7/10), sono incompatibili con la “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza ex art. 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti “designino”, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone a ciascuno Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di “stabilimento” di impresa in uno Stato UE, da parte di un operatore di un altro Stato UE, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato UE di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa “transfrontaliera” - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e “designata” come sopra - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, “designata” nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato UE, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore “transfrontaliero” riceverebbe un trattamento deteriore rispetto all'operatore interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese “designate” stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione – poiché inerente, in generale, ai rapporti con gli stati “terzi” – rientra attualmente nella competenza normativa esclusiva dell'Unione europea.

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 TFUE. La presente procedura verrà archiviata a seguito della futura stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali che sostituiranno i singoli accordi, in materia di navigazione aerea, tra i singoli Stati membri e gli Stati Uniti

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA